

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE
**Prot. n. 57/20 – CP/sb
Circ. n. 57/RI/12 - 20**
Verona, 23 marzo 2020
Oggetto: EMERGENZA COVID – 19 - AMMORTIZZATORI SOCIALI

In queste settimane il governo ha emanato numerose disposizioni urgenti per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza Covid-19 e, in particolare, provvedimenti per il sostegno alle aziende, e conseguentemente ai lavoratori, che hanno ridotto nonché sospeso l'attività lavorativa e produttive per cause connesse all'attuale emergenza epidemiologica.

A tal proposito l'INPS con il messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020 ha fornito le prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, previsti dal Decreto Legge n. 18/2020:

- INPS, il messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020 [\(clicca qui\)](#)
- INPS, allegato (messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020) [\(clicca qui\)](#)

Di seguito riportiamo una breve sintesi degli ammortizzatori sociali "covid- 19" e la loro specifica disciplina (destinatari, procedura di accesso ecc.) che le aziende possono beneficiare nel rispetto dei criteri e requisiti di accesso.

	Cigo con causale: "emergenza COVID-19"	FIS con causale: "emergenza COVID-19"	FSBA	CIG in deroga
Industria	Si		-	-
Industria edile	Si	-	-	-
Industria Lapidari	Si	-	-	-
Artigianato fino a 5 dipendenti	-	-	Si	-
Artigianato con più di 5 dipendenti	-	-	Si	-
Commercio fino a 5 dipendenti	-	-	-	Si
Commercio con più di 5 dipendenti		Si	-	-
Commercio da 15 a 50 dipendenti	-	Si	-	-
Altri settori non coperti da ammortizzatori sociali	-	-	-	Si

L'Ufficio Relazioni Industriali rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e porge distinti saluti.

Il Direttore
Lorenzo Bossi



Ammortizzatori sociali connessi al COVID – 19

Trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO)

Fonte	Art. 19 DL 17 marzo 2020 n. 18
Causale evento	eventi oggettivamente non evitabili causale “emergenza COVID-19”
Durata	Durata massima di n. 9 settimane dal 23 febbraio 2020 sino ad agosto 2020
Aziende destinatarie	Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione, ecc. rientranti nella Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
Lavoratori coinvolti	Lavoratori a tempo Indeterminato Lavoratori a tempo determinato Contratti di lavoro di apprendistato Assunti alla data del 23 febbraio 2020 Esclusi: Lavoro a domicilio, Dirigenti, Apprendistato non professionalizzante.
Importo trattamento economico	80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate. Tuttavia l'importo del trattamento di integrazione salariale non potrà superare i massimali mensili annualmente stabiliti all'Inps che per il 2020 sono: € 1.129,66 per retribuzioni > a € 2.159,48 € 939,89 per retribuzioni < a € 2.159,48
Pagamento	Il pagamento potrà avvenire con anticipo da parte dell'azienda o direttamente da parte dell'INPS, ferme restando le eventuali intese sindacali.
Modalità di utilizzo	sospensione e/o riduzione di orario
Procedura sindacale	<ul style="list-style-type: none"> • comunicazione preventiva di avvio procedura alle tre organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil • consultazione sindacale in via telematica entro 3 giorni successivi alla comunicazione
Procedura amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> • La domanda va presentata entro la fine del 4° mese successivo a cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa
Deroghe alla disciplina ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> • Non è richiesta l'anzianità lavorativa di 90 giorni effettivi • Il periodo non si conteggia nella durata massima complessiva di 24 mesi nel quinquennio mobile. • Non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile (CIGO) ai fini del computo della durata; • L'azienda è esonerata dal contributo addizionale

Assegno ordinario (FIS)

Fonte	Art. 19 DL 17 marzo 2020 n. 18
Causale evento	eventi oggettivamente non evitabili causale "emergenza COVID-19"
Durata	Durata massima di n. 9 settimane dal 23 febbraio 2020 sino ad agosto 2020
Aziende destinatarie	Datori di lavoro da 6 a 50 dipendenti iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) ossia datori di settori esclusi da CIGO e CIGS e senza fondo di solidarietà bilaterale.
Lavoratori coinvolti	Lavoratori a tempo Indeterminato Lavoratori a tempo determinato Contratti di lavoro di apprendistato Assunti alla data del 23 febbraio 2020 * Esclusi: Lavoro a domicilio, Dirigenti, Apprendistato non professionalizzante
Importo trattamento economico	80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate Tuttavia l'importo del trattamento di integrazione salariale non potrà superare i massimali mensili annualmente stabiliti all'Inps che per il 2020 sono: € 1.129,66 per retribuzioni > a € 2.159,48 € 939,89 per retribuzioni < a € 2.159,48
Pagamento	Il pagamento potrà avvenire con anticipo da parte dell'azienda o direttamente da parte dell'INPS, ferme restando le eventuali intese sindacali.
Modalità di utilizzo	sospensione e/o riduzione di orario
Procedura sindacale	<ul style="list-style-type: none"> • comunicazione preventiva di avvio procedura alle tre organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil • Consultazione sindacale in via telematica entro 3 giorni successivi alla comunicazione
Procedura amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> • La domanda va presentata entro la fine del 4° mese successivo a cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa
Deroghe alla disciplina ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> • Non è richiesta l'anzianità lavorativa di 90 giorni effettivi • Il periodo non si conteggia nella durata massima complessiva di 24 mesi nel quinquennio mobile. • Non si tiene conto del limite delle 26 settimane nel biennio mobile (FIS) ai fini del computo della durata. • L'azienda è esonerata dal contributo addizionale • All'Assegno ordinario (FIS) non si applica il tetto aziendale e il trattamento viene concesso anche ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte al FIS che occupano mediamente meno di 5 dipendenti;

Fondo di Solidarietà Bilaterali per il settore dell'artigianato (FSBA)

Fonte	Accordo Interconfederale sottoscritto dalle Parti Sociali in data 26 febbraio 2020 e successive modifiche ed integrazioni nonché all'accordo regionale del 4 marzo 2020.
Causale evento	"COVID-19 – CORONAVIRUS"
Durata	E' prevista una durata pari a 20 settimane nell'arco del biennio mobile: <ul style="list-style-type: none"> • 100 gg su settimana lavorativa di 5 giorni, • 120 gg su settimana lavorativa di 6 giorni Tuttavia l'attuale finestra di utilizzo definita dagli accordi di cui sopra è prevista per il periodo 26 febbraio 2020 al 31 marzo 2020.
Aziende destinatarie	Imprese del settore artigiano (quale sia la dimensione aziendale)
Condizione per l'accesso	<ul style="list-style-type: none"> • Impresa artigiana iscritta al fondo FSBA con anzianità contributiva non inferiore a 36 mesi. • In caso di impresa già esistente e non in regola, la posizione contributiva (36 mesi) deve essere regolata in un'unica soluzione, prima di effettuare richieste di prestazione.
Lavoratori coinvolti	<p>Lavoratori a tempo Indeterminato Lavoratori a tempo determinato Contratti di lavoro di apprendistato</p> <p>Assunti alla data del 23 febbraio 2020</p> <p>Esclusi: Lavoro a domicilio, Dirigenti, Apprendistato non professionalizzante</p>
Importo trattamento economico	<p>L'assegno ordinario è erogato nella misura dell'80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate.</p> <p>Tuttavia l'importo del trattamento di integrazione salariale non potrà superare i massimali mensili annualmente stabiliti all'Inps che per il 2020 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 1.129,66 per retribuzioni > a € 2.159,48 • € 939,89 per retribuzioni < a € 2.159,48
Pagamento	Diretto ai lavoratori coinvolti da parte dell'Inps
Modalità di utilizzo	sospensione e/o riduzione di orario
Procedura sindacale	<ul style="list-style-type: none"> • comunicazione preventiva di avvio procedura alle tre organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil • sottoscrizione obbligatoria dell'accordo in modalità telematica (con le firme dei lavoratori coinvolti se raggiungibile) • durata dell'Accordo Sindacale non può superare il mese di calendario. La validità temporale da considerare per questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020 – 31 marzo 2020;
Procedura amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> • inserimento dell'accordo di sospensione Fsba nel portale di Fsba Sinaweb. Per l'inserimento della pratica in Sinaweb è necessario il Ticket Inps per contribuzione correlata. Il ticket deve essere preventivamente richiesto dall'azienda tramite apposito servizio Inps. • I lavoratori presenti nell'Accordo di Sospensione, devono presentare domanda Ebav Do6 tramite gli Sportelli delle Organizzazioni Sindacali oppure mediante intermediario dell'azienda
Deroghe alla disciplina ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> • Non è richiesta l'anzianità lavorativa di 90 giorni effettivi • Assegno del tutto eccezionale che si aggiunge ai normali strumenti. • solo ed esclusivamente per la tipologia di sostegno COVID-19 - CORONAVIRUS, sospensione del limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento.

Cassa integrazione in deroga (CIGD)

Fonte	Art. 22 DL 17 marzo 2020 n. 18, Accordo quadro regionale del Veneto del 10 marzo 2020 e del 20 marzo 2020.
Causale evento	"COVID-19 – CORONAVIRUS"
Durata	Il trattamento previsto nell'accordo sindacale non potrà superare la durata di 9 settimane a partire dal 23.02.2020.
Aziende destinatarie	La CIGD è prevista per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ubicate nei restanti Comuni del Veneto nonché per i datori di lavoro privati che non hanno sede legale o unità produttive/operative in Veneto. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Condizione per l'accesso	<ul style="list-style-type: none">• L'accesso allo strumento avviene qualora i datori di lavoro privati sopra citati siano privi delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, quali CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà;• L'impresa deve aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (congedo ordinario e ferie 2019).• L'accesso alla CIG in deroga è limitato ai soli casi di accertato pregiudizio in conseguenza degli effetti economici negativi determinati dall'emergenza sanitaria
Lavoratori coinvolti	Tutti i lavoratori (indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro) aventi, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alla data del 23 febbraio 2020 che risiedono o sono domiciliati nei restanti Comuni del Veneto.(*) * Nell'accordo quadro regionale sono previste alcune deroghe
Pagamento	Diretto ai lavoratori coinvolti da parte dell'Inps
Modalità di utilizzo	sospensione e/o riduzione di orario
Procedura sindacale	<ul style="list-style-type: none">• comunicazione preventiva di avvio procedura alle tre organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil• L'informativa deve attestare l'esistenza di un pregiudizio per l'attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla CIGD.• sottoscrizione dell'accordo in modalità telematica (con le firme dei lavoratori coinvolti se raggiungibile)• Il trattamento previsto nell'accordo sindacale non potrà superare la durata di un mese, pari a 30 giornate a partire dal 23.02.2020.
Procedura amministrativa	<ul style="list-style-type: none">• Le domande per l'accesso alla Cassa integrazione in deroga da parte delle imprese del Veneto sono inoltrate esclusivamente per via telematica tramite il servizio online di ClicLavoro Veneto CO_Veneto - Comunicazioni Obbligatorie. <i>(ad oggi la procedura non è ancora attiva)</i>• Le domande presentate alla regione saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.• L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate.